

Le risorse. Le erogazioni liberali sono irrilevanti sotto il profilo delle imposte

Fundraising anche permanente

**Marina Garone
Jessica Pettinacci**

■ Tra le attività che gli enti del Terzo settore potranno svolgere rientrano anche le operazioni di raccolta fondi, che da sempre occupano un ruolo di primaria importanza per il sostegno finanziario degli scopi solidaristici degli enti non profit e che con la riforma trovano pieno riconoscimento anche sul piano giuridico. Il Dlgs 117/17 introduce una disciplina ad hoc che regola questo tipo di iniziative sotto il profilo civilistico, attribuendo un ruolo strategico al fundraising quale attività che può essere esercitata anche in forma organizzata e continuativa, impiegando risorse proprie o di terzi (articolo 7 del Cts).

Dall'impianto del Codice, la raccolta fondi sembra essere ulteriore sia rispetto alle attività di interesse generale (articolo 5 del Cts) sia a quelle "secondarie e strumentali" (articolo 6 del Cts) e, a differenza di queste, potrà essere svolta anche in assenza di un'espressa previsione statutaria. Sul punto, il ministero del Lavoro (circolare 20/18) ha chiarito il ca-

rattere facoltativo di un simile adeguamento, lasciando piena libertà agli enti circa la possibilità di disciplinare questo tipo di attività e le relative entrate nello statuto.

Circa le modalità di svolgimento, il Cts sdogana la raccolta fondi anche in via stabile e permanente, ad esempio come attività svolta tutto l'anno, magari in abbinamento a forme di cessione/erogazione di beni o servizi di modico valore. Sul piano delle entrate, non sembrano sussistere specifici vincoli quantitativi come quelli previsti per le attività "diverse" di cui all'articolo 6: nonostante la raccolta fondi condivida con queste ultime lo scopo di finanziamento, sembrerebbe ricevere una struttura propria, per cui l'unica accortezza dovrebbe essere il rispetto del vincolo di destinazione dei fondi raccolti a sostegno delle attività di interesse generale.

Sotto il versante fiscale, occorre prestare particolare attenzione alle modalità con cui la raccolta fondi viene concretamente svolta e alla natura (erogativa o corrispettiva) delle relative entrate. Sul punto, una prima indicazione è fornita dal Cts all'articolo 79, comma 4, ove prevede una espressa decommer-

cializzazione dei fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore, da parte di Ets non commerciali. Ciò, a prescindere da ogni valutazione sulla corrispettività o meno dell'operazione. Al di fuori di questa ipotesi, invece, il trattamento fiscale dell'attività dovrebbe variare in base alla natura dei proventi conseguiti. In particolare, i fondi derivanti da erogazioni liberali sono sempre irrilevanti sotto il profilo fiscale, sia ai fini delle imposte dirette sia ai fini Iva. È il caso, ad esempio, dei numeri di telefono solidali attivi tutto l'anno per finanziare specifici progetti: in assenza di un corrispettivo, tali ipotesi non configurano in alcun modo esercizio d'impresa e quindi non sono soggette a tassazione.

Maggiori cautele richiede l'ipotesi di raccolta fondi svolta attraverso la cessione di beni o servizi. In questi casi, sarà indispensabile verificare che i beni/servizi offerti siano di modico valore e che, in ogni caso, sia sempre prevalente la causa liberale. La presenza dei caratteri di sistematicità nella raccolta e l'esistenza di uno scambio potrebbero determinare una qualificazione commerciale delle entrate.

